

Prot. n. 275/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 18 Ottobre 2019

Oggetto: **Contratti Pubblici - La fatturazione dei lavori nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese.**

Si ricorda alle imprese interessate che l'Agenzia delle Entrate con l'allegato "Principio di Diritto n. 17" del 17 dicembre 2018 in tema di raggruppamento temporaneo di imprese, ha chiarito che ciascuna impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, è tenuta a fatturare direttamente nei riguardi della stazione appaltante le lavorazioni da essa eseguite, derivando tale obbligo dal tipo di rapporto esistente tra associate e capogruppo.

Infatti il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico configura, dal punto di vista giuridico, un mandato collettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell'art. 48, co. 16, del DLgs 50/2016 e s.m.i. non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti. Ciascuno di essi, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi superati i precedenti pronunciamenti dell'Agenzia che, operando un distinguo tra associazione temporanea di imprese orizzontali e verticali, andava a ritenere, nel caso di prestazioni indivisibili, l'ATI come soggetto autonomo ai fini IVA, con la conseguenza che la capogruppo doveva fatturare l'intera attività eseguita dall'ATI alla stazione appaltante.

Gli uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)